

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GUARDIAGRELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emana il presente

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio dei docenti unitario del 29 ottobre 2019 - Verbale n. 3 e dal Commissario Straordinario il 5 dicembre 2019 - Verbale n. 105 opportunamente modificato ed integrato ha validità pluriennale, fino al momento in cui dovessero riscontrarsi necessità di modifiche o integrazioni.

Il presente Regolamento interno si fonda sui principi della legalità, della trasparenza, della giustizia, dell'equità, del rispetto della dignità delle persone e sulle finalità educative proprie dell'Istituto. Il Regolamento è parte integrante del P.T.O.F e accoglie tutti i documenti che riguardano la valutazione pubblicati sul sito della scuola nei vari indirizzi e i seguenti allegati:

- 1) Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di secondo grado. Ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato.
- 2) Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado. Ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato.
- 3) Norme relative a "Regolamento spazi parcheggio interno Istituti Superiori"
- 4) Viaggi di istruzione e visite guidate.
- 5) Raccolta di sentenze in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni;

PREMESSO che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia "si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana" (art.2, D.P.R. 8.03.1999, n. 275);

VISTA	la direttiva del M.P.I. n. 104 del 30.11.2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,
VISTA	la C.M. prot. n. 3602 del 31.07.2008;
VISTA	la legge 30.10.2008;
VISTA	la legge 29.05.2017, n. 71;
SENTITO	il parere delle Assemblee d’Istituto degli Studenti del 12 ottobre 2019;

Art. 1

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Gli Organi Collegiali per esigenze interne dell’Istituto e per il buon funzionamento dello stesso, nonché per sopraggiunte nuove disposizioni legislative, provvedono ad integrare il presente regolamento.

Tutte le componenti della comunità scolastica di questo Istituto hanno l’obbligo di osservarlo.

Il Regolamento, redatto ed adottato secondo le norme vigenti in materia, è parte integrante del P.T.O.F. dell’Istituto, e diventa obbligatorio, una volta pubblicato.

Art. 2

L’Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele è una comunità democratica che agisce nel rispetto delle leggi dello Stato e nello spirito della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia. Esso si qualifica come luogo:

1. di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, la consapevolezza e la valorizzazione dell’identità, lo sviluppo della coscienza critica;
2. di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volto alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. Nella comunità scolastica ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, favorisce la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio;
3. che fonda il progetto dell’offerta formativa e l’azione educativa sulla qualità delle relazioni e sul raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva degli studenti;
4. che favorisce e rispetta la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione ed opera per il superamento di ogni eventuale barriera ideologica, sociale e culturale.

La comunità scolastica inoltre:

- a) Promuove iniziative e attua strategie volte all'accoglienza e all'integrazione degli studenti nella comunità scolastica e alla tutela della lingua e della cultura degli studenti stranieri mediante attività interculturali;
- b) Assicura un ambiente favorevole alla crescita della persona, curando la salubrità e la sicurezza negli ambienti resi idonei ad accogliere gli studenti diversamente abili;
- c) Propone un servizio educativo-didattico di qualità mediante offerte formative aggiuntive ed integrative, servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica, iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Titolo I

NORME SUGLI STUDENTI

Art. 3

DIRITTI DEGLI STUDENTI

L'accesso alle conoscenze e ai saperi e una crescita civile e democratica costituiscono i diritti fondamentali dello studente.

La scuola è luogo di educazione, di formazione, di istruzione e di sviluppo della coscienza critica mediante lo studio, la trasmissione e l'acquisizione dei saperi, e pone le basi per nuove e più avanzate conquiste culturali.

Pertanto gli studenti hanno diritto:

- ✚ Ad essere accolti nella comunità scolastica nella loro duplice qualità di adolescenti - in quanto portatori di tali diritti specifici - e di futuri cittadini che concorreranno allo sviluppo della vita sociale e produttiva del paese, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale e culturale;
- ✚ Alla salvaguardia dell'originalità e della diversità attraverso un'educazione effettivamente rispettosa del pluralismo culturale, etnico, religioso, che escluda e combatta ogni forma di fondamentalismo e realizzi di fatto le condizioni di uguaglianza previste dall'art. 3 della Costituzione Italiana;
- ✚ Ad essere riconosciuti quali persone, diverse dagli altri e portatori di proprie esperienze e sensibilità che contribuiscono all'arricchimento del patrimonio culturale ed umano.
- ✚ Ad essere trattati con gli stessi criteri di obiettività e di equità, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale (New York, 20.11.89);

- ✚ Ad un'azione educativa che promuova la loro crescita culturale e formativa, oltre ad una partecipazione a tutti i momenti della vita scolastica;
- ✚ A disporre degli strumenti culturali indispensabili per elaborare un sistema di valori nei quali possano riconoscersi e che contribuiscano a dare senso alla propria esperienza personale e alla propria collocazione nella società umana;
- ✚ Ad un processo educativo mai passivo, ma atto a promuovere l'emergere di una piena consapevolezza nei confronti delle motivazioni e degli scopi che sono alla base degli itinerari culturali proposti;
- ✚ Ad un'adeguata accoglienza che favorisca l'inserimento e l'integrazione specialmente nella fase di ingresso alle classi iniziali e in situazioni di rilevante necessità. Nei primi giorni dell'anno scolastico i Consigli delle prime classi provvederanno a delineare e attuare strategie per accogliere gli studenti ed eliminare, quindi, ogni forma di barriera che possa ostacolare un rapido inserimento nella vita di gruppo;
- ✚ Ad una trasparente e tempestiva valutazione, anche mediante la comunicazione del voto, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- ✚ Al rispetto di razionali tempi di studio da dedicare allo svolgimento di compiti a casa. Il Consiglio di classe si fa garante di una equilibrata distribuzione dei compiti;
- ✚ Ad un'offerta formativa graduata in rapporto alle proprie capacità, che favorisca l'emergere di attitudini e potenzialità creative;
- ✚ Alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale che i docenti possiedono o abbiano bisogno di acquisire per motivi educativo-didattici;
- ✚ A conoscere, attraverso il contratto formativo, gli obiettivi didattici ed educativi del loro curriculum e il percorso per raggiungerli;
- ✚ All'elettorato attivo e passivo negli organi collegiali: Consiglio di classe;
- ✚ Ad utilizzare nei limiti imposti dal presente Regolamento tutte le strutture e le risorse materiali a disposizione della scuola, che s'impegna a fornire una strumentazione tecnologica il più possibile adeguata e ad assicurare un ambiente salubre, sicuro, anche per gli studenti diversamente abili;
- ✚ Al sostegno, alla promozione della salute e all'assistenza psicologica in collaborazione con la A.S.L., nei limiti delle strutture e delle risorse;
- ✚ Ad essere ricevuti dal Dirigente Scolastico;
- ✚ A presentare formale reclamo al Dirigente, sia in forma scritta che orale, quando ritengono che ci siano state inadempienze, irregolarità e violazioni di diritti o interessi nei loro confronti;

- ✚ A partecipare alle attività parascolastiche ed extrascolastiche previste nel Piano dell'Offerta Formativa;
- ✚ Ad una propria bacheca per le comunicazioni inerenti alla vita scolastica;
- ✚ A frequentare le attività didattiche integrative, di recupero e di approfondimento che la scuola organizza;
- ✚ a servirsi, nei limiti previsti dal presente Regolamento, delle strutture e delle attrezzature della scuola, anche nelle ore pomeridiane, per attività parascolastiche ed extrascolastiche, nonché per assemblee e comitati studenteschi, per ogni eventuale associazione autorizzata dalla scuola e per altre iniziative che tendano a favorire la socializzazione con gli ex studenti.

Art. 4

DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti:

- ✚ Ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- ✚ ad impegnarsi, con una regolare frequenza ed uno studio assiduo, a realizzare la propria formazione;
- ✚ A sottoporsi con lealtà alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo;
- ✚ A partecipare alla vita della scuola con animo e metodo democratici, combattendo ogni forma di violenza e d'intolleranza e rispettando le leggi e i regolamenti;
- ✚ A utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, non arrecando danni al patrimonio della scuola che considerano un bene comune;
- ✚ A restituire l'aula ad essi affidata nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata; a curare e rendere accogliente l'ambiente scolastico;
- ✚ Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.

NORME COMPORTAMENTALI

Art. 5

INGRESSO ED INIZIO DELLE LEZIONI

Gli alunni entrano attraverso l'ingresso principale e al suono della prima campana, alle ore

8:20 (Liceo Scientifico),

8:10 ITET e ITBS,

8:15 (Scuola Media),

raggiungono direttamente le proprie aule, dove sono accolti dai docenti della prima ora. Alle ore 8:25 (Liceo Scientifico), 8:20 (Scuola Media), 8:15 ITE e ITBS, al suono della seconda campana, hanno inizio le lezioni.

FINE DELLE LEZIONI ED USCITA

L'uscita degli alunni dovrà avvenire con ordine e sotto la sorveglianza degli insegnanti dell'ultima ora che seguiranno gli ultimi della fila.

Per favorire il regolare svolgimento delle operazioni, per la scuola secondaria di primo grado, l'uscita degli alunni sarà preceduta dal suono di due campane:

- ❖ la prima alle ore 13:15: tutti gli studenti si preparano;
- ❖ la seconda alle ore 13:20: le classi si avviano all'uscita.

Sarà utilizzata l'uscita in Via Farina ,1. Gli alunni che usufruiscono del servizio autobus, accompagnati dal collaboratore scolastico utilizzeranno invece l'uscita che accede al cortile antistante la Scuola primaria. Gli alunni dell'ITET escono alle 13.30, con eccezione del primo ITBS che esce alle 13.35.

Le classi del Liceo Scientifico escono alle 13:25.

Art. 6

ENTRATA IN RITARDO

Dopo l'inizio delle lezioni sarà consentito l'ingresso, richiedendo l'autorizzazione al Dirigente Scolastico con la specifica funzione del Registro Elettronico.

I docenti controlleranno l'avvenuta autorizzazione. Nel caso in cui lo studente non ha provveduto a richiedere l'autorizzazione, sarà accolto in classe ma l'evento sarà segnalato dal coordinatore al Dirigente. Il docente Coordinatore di classe controllerà inoltre periodicamente, tramite registro elettronico i ritardi degli alunni

L'entrata, dopo l'inizio della seconda ora e sempre e solo al cambio dell'ora, sarà consentita solo in casi eccezionali, valutati dal Dirigente Scolastico. Per la Scuola Secondaria di 1^ grado gli alunni ritardatari dovranno essere accompagnati dai genitori.

Le famiglie che non hanno ancora attivato il Registro Elettronico potranno, solo per il corrente a.s., giustificare le assenze e richiedere permessi sul libretto cartaceo o sul diario; la procedura di giustificazione online sarà obbligatoria per tutti dal prossimo a.s. 2020/21.

Art. 7

USCITA ANTICIPATA

Non è consentito uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni.

L'uscita anticipata potrà essere concessa solo per validi motivi e non prima dell'ultima ora di lezione, tranne casi eccezionali dipendenti da cause oggettive o da motivi personali e familiari di notevole gravità.

Viene richiesta mediante la specifica funzione sul Registro elettronico e viene concessa dal Dirigente. Gli alunni potranno uscire solo in presenza del genitore o di chi è legalmente autorizzato mediante delega. I maggiorenni, avvenuta l'autorizzazione del Dirigente usciranno, previa comunicazione telefonica delle famiglie alla scuola.

Art. 8

FREQUENZA

La frequenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività che vengono predisposte dalla scuola, ivi comprese le assemblee regolarmente autorizzate. L'alunno è tenuto al rispetto dell'orario e alla frequenza; l'alunno deve frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti.

Art. 9

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE

La richiesta di giustificazione, da parte dei genitori, è obbligatoria per ogni assenza degli alunni; tale adempimento è dettato dalla necessità che i genitori siano sempre informati circa il comportamento dei loro figli.

Le assenze vengono giustificate sempre mediante apposita funzione del Registro Elettronico.

Le assenze dovranno essere giustificate entro i due giorni successivi, trascorsi i quali verrà considerata non giustificata e soggetta ai provvedimenti previsti dal Regolamento d'Istituto.

Per le assenze causate da malattia, quando esse si protraggono oltre il quinto giorno, è obbligatorio esibire il certificato medico comprovante che lo studente è esente da malattie infettive (o diffuse) e contagiose e che può riprendere la normale frequenza.

Il Coordinatore di classe, in caso di un numero eccessivo di assenze, prenderà, in accordo con la Presidenza, gli opportuni provvedimenti.

Le assenze collettive non riconducibili a reali impedimenti sono considerate assenze ingiustificate.

Art. 10

INTERVALLO

Fra la terza e la quarta ora di lezione (Istituto Tecnico – Liceo Scientifico) e fra la seconda e la terza (Scuola Secondaria di 1° grado) verrà effettuato un intervallo di dieci minuti.

È fatto severo divieto agli alunni di uscire dall'Istituto.

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1[^]grado, durante l'intervallo, devono rimanere in classe; possono accedere ai servizi igienici solo due per volta. La vigilanza è assicurata dai docenti e dal personale ausiliario.

La postazione centrale del Collaboratore scolastico della Scuola Media non dovrà mai rimanere sprovvista del personale per nessun motivo.

Negli Istituti Superiori non è consentito agli alunni di uscire dalle aule prima del suono della campana della ricreazione per l'eventuale acquisto di generi di ristoro.

Inoltre l'uso del distributore automatico sarà consentito sotto la vigilanza del Collaboratore scolastico durante la ricreazione e al termine delle lezioni solo nei rispetti piani (primo piano per il triennio, secondo piano per il biennio).

Gli studenti non possono incaricare i Collaboratori scolastici per l'acquisto di panini, pizzette e lattine.

Art. 11

USCITE DURANTE LE LEZIONI

Gli alunni hanno il dovere di essere presenti nelle aule, nei laboratori e nella palestra, dove si svolgono le lezioni. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere concesso un brevissimo permesso di uscita a non più di un alunno per volta. Non è consentito trattenersi nei bagni e nei corridoi.

Art. 12

COMPORAMENTO IN AULA

Gli alunni, durante le ore di lezione, sono tenuti:

- ❖ a prestare la massima attenzione e a partecipare attivamente al dialogo educativo;
- ❖ a mantenere in classe i posti assegnati, partecipando alle lezioni in modo ordinato e alzando la mano per chiedere la parola;
- ❖ ad accedere ai piani superiori ed inferiori solo se accompagnati dai Collaboratori scolastici e previa autorizzazione dell'insegnante (limitatamente alla scuola secondaria di primo grado)

L'utilizzo dei servizi igienici, durante le ore di lezione, sarà limitato ai soli casi di effettiva necessità. Durante l'avvicendamento degli insegnanti non è permesso uscire dalle aule.

Art. 13

DIVIETO DI FUMO

Nel rispetto della normativa vigente è fatto divieto di fumare nelle aule, nei bagni, nei corridoi, in palestra e in ogni altro spazio scolastico (spazi chiusi e aperti).

Art. 14

SERVIZI IGIENICI

Gli alunni sono tenuti a servirsi soltanto dei bagni loro assegnati nei piani dove sono dislocate le proprie aule. Essi non possono frequentare altri bagni.

I bagni per le ragazze e quelli per i ragazzi restano rigorosamente divisi.

Il personale ausiliario è tenuto a vigilare per il rispetto di tali norme e a sorvegliare l'ingresso ai servizi.

Art. 15

ACCESSO ALLE AULE VUOTE

È assolutamente vietato entrare nelle "altre aule" vuote, allorquando le classi sono impegnate in palestra o nei laboratori; il collaboratore provvederà alla chiusura a chiave delle aule, dove possibile.

Art. 16

RICORRENZE

Nelle aule potranno essere consentite celebrazioni di particolari ricorrenze, purché esse non arrechino disturbo alle classi attigue, non si oltrepassi il limite orario previsto per la ricreazione e non si creino problemi di pulizia nelle aule.

Art. 17

USO DEL CELLULARE

E' vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta

ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata parte integrante del presente regolamento.

Il divieto è così regolamentato:

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti, opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi o consegnarli all'ingresso in aula e depositarli in cassette munite di chiavi; giammai potranno avere il telefono sul banco o tra le mani.

La scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti o danni.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale ATA) che non si farà trovare mai con il cellulare in mano in classe. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritta dal Dirigente Scolastico.

Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti e ne viene comunque consentito l'uso solo nell' "Aula Docenti".

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa; in alternativa, il docente potrà concedere l'autorizzazione all'uso del cellulare, previa richiesta formale da parte dello studente.

All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate audio-video-riprese di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione del docente responsabile.

Eventuali fotografie o audio-video-riprese, fatte senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge.

I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario come risarcimento dei danni in base alla violazione dell'art. 10 del codice civile (abuso dell'immagine altrui), dell'art. 96 Legge 633/1941 (diritto d'autore), del D.L. 196/2003 (tutela della privacy).

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi di violazione reiterata delle disposizioni suddette, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Si fa appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre che arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione.

Infine, si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio-video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di Cyberbullismo. Tali azioni possono configurare nei casi più gravi gli estremi di veri e propri reati

Si fa presente che il Regolamento sul Cyberbullismo è presente sul sito della scuola sotto la voce Istituto-Regolamenti al seguente link:

<https://www.omnicomprensivoguardiagrele.edu.it/site/istituto>

Titolo II

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 18

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e declina il relativo procedimento. Esso è funzionale al conseguimento degli obiettivi del Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n. 71.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Il presente regolamento determina le modalità attraverso le quali gli studenti sono sentiti in relazione alle esigenze di celerità del procedimento. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal consiglio di istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8. Ove non diversamente disposte da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il Dirigente Scolastico.

Art. 19

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
4. Gli studenti devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
5. Gli studenti devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Durante l'orario scolastico gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità umana. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.
8. Gli studenti sono tenuti a rispettare la dignità e il rispetto per tutti i soggetti della comunità scolastica.
9. Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

Art. 20
Codice disciplinare

1. Si configurano come infrazioni lievi le condotte che per modalità della condotta, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri dei docenti declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:

- a. Presentarsi alle lezioni in ritardo e/o uscire in anticipo e /o non giustificare le assenze;
- b. Presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
- c. Disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- d. Mostrare il cellulare spento in mano o sul banco;
- e. Tenere comportamenti scorretti che non arrechino danni a persone o cose al cambio dell'ora, negli spostamenti interni, nelle visite guidate e viaggi d'istruzione.
- f. A titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: spinte che non determinano infortuni, urla, schiamazzi, uscite dall'aula, inosservanza della fila.

2. **Sono infrazioni gravi:**

- a) Utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
- b) Utilizzare nelle verifiche il cellulare o altri dispositivi utili;
- c) Fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola;
- d) Frequentare irregolarmente le lezioni;
- e) Fare assenze collettive ingiustificate
- f) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole ai soggetti indicati nell'art. 19, comma 2, del presente regolamento;
- g) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- h) Rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza o disattenzione;
- i) Reiterare la condotta prevista dal comma 1 nella lettera a);
- j) Reiterare una delle condotte previste dal comma 1 nelle lettere b), c) d) e). La reiterazione in questo caso s'intende integrata a partire dalla quarta infrazione sanzionatoria;

- l) Utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 19, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- m) Pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art. 19, comma 2, del presente regolamento.

3. Sono infrazioni gravissime:

- a) utilizzare un linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.19, comma2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b) pubblicare, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi ad oggetto tutti gli appartenenti alla comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- c) reiterare le condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- d) inviare ai soggetti indicati nell'art. 19 comma 2, del presente regolamento , messaggi a contenuto sessuale mediante gli strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- e) minacciare di violenze fisiche o molestare a in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 19, comma 2, del presente regolamento;
- f) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art. 19, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico,
- g) compiere atti di vandalismo su cose;

- h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 19, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
- i) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.);
- j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- k) fare uso di e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti;
- l) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
- m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 19, comma 2, del presente regolamento.

Art. 21

VIOLAZIONI E SANZIONI

1. Le infrazioni previste nell'art. 20, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che, sentite senza formalismi le giustificazioni dell'incolpato, le rileva con una ammonizione verbale. Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza sul Registro elettronico di Classe.

Ove non diversamente disposto, dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito ai sensi del comma seguente.

2. Le infrazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'art. 20, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.

La violazione di cui alla lettera b) prevede anche la valutazione gravemente insufficiente della verifica. La violazione di cui alla lettera c) dell'art. 20 comma 2 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.

La violazione di cui alla lettera i) è disciplinata nel seguente modo negli Istituti Superiori al raggiungimento di numero 20 tra entrate in ritardo e /o uscite anticipate e/o assenze ingiustificate effettuate nell'anno scolastico si decurta un punto dal voto di condotta nello scrutinio finale .

Per gli studenti della Scuola secondaria di 1° grado si sanziona con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.

Le violazioni di cui alle lettere i), j), l), m) dell'art. 20, comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 18, comma 5, 22 e 23 del presente regolamento.

3. Le infrazioni gravissime di cui all'art. 20, sono sanzionate con la sospensione da un minimo di giorni quindici fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 18, comma 5, 22 e 23 del presente regolamento. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza, dal Consiglio di Classe. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 22

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art. 20, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del presente regolamento.
2. Per le infrazioni gravi di cui all'art. 20, comma 2, a), b), c), d) e), punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente scolastico con ammonizione scritta,

sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

3. Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione. Il dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
4. La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e/o ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fax, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
5. Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri studenti offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di contro interessati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
6. Lo studente incolpato ha diritto di farsi assistere da un genitore o, se maggiorenne, da un rappresentante degli studenti eletto negli organi collegiali o nelle consulta.
7. L'audizione si svolge alla presenza del dirigente scolastico e del coordinatore di classe. Lo studente espone le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni contro interessati possono presenziare all'audizione accompagnati da un genitore. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal Dirigente Scolastico.
8. A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali contro interessati. In tutti gli altri casi, il dirigente rimette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di Classe ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
9. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori e la loro violazione non determina decadenza dall'esercizio del potere disciplinare né l'invalidità del provvedimento finale a condizione che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa dell'incolpato.

ART. 23

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
2. Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria previste dall'art. 4, comma 3, del presente regolamento.
3. Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre impugnazione.
4. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente facciano ritenere inopportuno il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
6. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
7. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
8. In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo

proveniente da altro Istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'Istituto di provenienza.

Art. 24

Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato. Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola. Verso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 25

Organo di Garanzia dell'Istituto

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da:

- ❖ dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede
- ❖ n. 4 docenti effettivi designati dal collegio dei docenti, che designa anche 4 supplenti;
- ❖ n. 4 genitori effettivi e 4 supplenti scelti sulla base del numero più alto di voti riportati in occasione del rinnovo dei consigli di classe di ottobre 2019;
- ❖ n. 2 studenti eletti nella consulta per il biennio 2019/2021.

Le competenze dell'organo di garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del DPR n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del D.P.R. 21.11.2007, n. 235.

2. L'Organo di Garanzia dura in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità sono surrogati con membri supplenti.
3. L'Organo di Garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Titolo III
NORME SUI DOCENTI
Art. 26

CODICE DEONTOLOGICO DEI DOCENTI IMPEGNI
NEI RIGUARDI DELLO STUDENTE

Ogni allievo è un cittadino che il docente si impegna ad agevolare nella realizzazione delle singole e peculiari potenzialità.

Il docente si adopera per stimolare lo spirito di ricerca, l'acquisizione della conoscenza, la realizzazione, anche di obiettivi formativi selezionati dopo attente riflessioni individuali, dell'allievo. Atteggiamenti ingiustificati del docente non saranno mai di ostacolo a specifiche e motivate aspirazioni dei suoi allievi.

Per adempiere gli obblighi nei confronti dell'allievo, il docente:

1. non impedirà che uno studente raggiunga il sapere attraverso percorsi propri;
2. non impedirà all'allievo di accedere ai diversi punti di vista;
3. non sopprimerà o altererà, nei programmi, argomenti fondamentali alla crescita dell'allievo;
4. metterà in opera tutto ciò che è ragionevolmente possibile per proteggere l'allievo da condizioni di pericolo sia per l'apprendimento che per la salute fisica e la sicurezza personale;
5. non esporrà deliberatamente l'allievo a imbarazzo o disprezzo;
6. sulla base di razza, colore, opinione, sesso, nazionalità, stato civile, professione politica o religiosa della famiglia, estrazione sociale o culturale, arbitrariamente:
 - a) non escluderà alcun allievo dalla partecipazione ad iniziative promosse;
 - b) non negherà gli aiuti necessari e compatibili ad alcuno dei suoi allievi;
 - c) non assicurerà aiuti particolari a nessuno dei suoi allievi;
7. non trarrà vantaggi personali da attività professionali destinate ai suoi allievi;
8. non rivelerà informazioni professionali relative ai suoi allievi a meno che queste non siano richieste per particolari esigenze stabilite dalle leggi.

IMPEGNI NEI RIGUARDI DELLA PROFESSIONE

La professione docente richiede affidabilità e senso di responsabilità improntati ad alti ideali di servizio.

La qualità dei servizi offerti, nell'esercizio della professione docente, influenzano direttamente il progresso della nazione e dei suoi cittadini.

Il docente deve impegnarsi in ogni modo:

- per elevare i propri livelli professionali;

- per promuovere un clima in cui tutte le decisioni professionali siano raggiunte attraverso i più elevati gradi di competenza disciplinare, metodologica, didattica e di consapevolezza umana;
- per offrire di sé un alto livello di esempio che dia rilevanza alla professione.

Il docente, nell'esercizio dei suoi doveri professionali e per adempiere agli obblighi inerenti alla professione:

1. non dichiarerà mai il falso né impedirà, deliberatamente, che si acquisiscano prove atte a stabilire livelli di qualificazione e competenza;
2. userà parametri equi, certi e trasparenti e in nessun caso altererà giudizi;
3. si opporrà ad ogni pratica professionale non consona;
4. non fornirà notizie professionali relative a colleghi, eccetto i casi previsti dalle leggi;
5. mai diffamerà o diffonderà giudizi negativi sui colleghi specialmente riguardo alle loro caratteristiche professionali;
6. non accetterà alcuna elargizione, dono o favore che possa alterare o esercitare una qualche influenza su decisioni o atti professionali.

Art. 27

ORARIO DI SERVIZIO

Il personale docente è tenuto ad osservare l'orario di servizio previsto dal vigente C.C.N.L. della scuola.

Durante le ore a disposizione per il completamento dell'orario di cattedra, i docenti sono tenuti a restare in Istituto per essere impiegati in ogni momento, essendo l'ora a disposizione una prestazione di servizio dovuto.

Ogni variazione dell'orario giornaliero delle lezioni, per giustificati motivi, deve essere preventivamente comunicata al Dirigente Scolastico.

Art. 28

INGRESSO ED INIZIO DELLE LEZIONI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, essi sono tenuti, in base al predetto C.C.N.L., a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Art. 29 RITARDI

Ogni eventuale ritardo, per validi motivi, va tempestivamente comunicato alla Segreteria della scuola e alla sede di servizio.

Art. 30

ASSENZE, FERIE E PERMESSI

1. In caso di assenza per motivi di salute, i Docenti, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, comunicano tempestivamente, ossia prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa

si verifica, per telefono in Segreteria (come pure nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza), l'impossibilità di prestare servizio avendo cura di indicare la durata presumibile e il proprio domicilio.

Detta comunicazione è annotata nel registro dei fonogrammi.

Nel caso in cui il docente possa prevedere la necessità di fruire di un giorno o di un periodo di assenza - per motivi di salute - predeterminabile sia in ordine alla data che alla durata, è opportuno presentare l'istanza con il massimo anticipo possibile, per consentire al Dirigente Scolastico di provvedere agevolmente alla sostituzione.

Entro cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, i

Docenti sono tenuti a recapitare o a spedire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi.

2. Per quanto riguarda il congedo per motivi personali o familiari, documentati o autocertificati, i Docenti presentano la richiesta scritta in Segreteria, con un congruo numero di giorni di anticipo, fatti salvi i casi impreveduti ed imprevedibili legati ad eccezionali urgenze, per i quali è necessario contattare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i Collaboratori.

Una certificazione a posteriori può non essere accettata e, in tal caso, l'assenza sarebbe considerata arbitraria.

3. Per quanto riguarda il congedo per ferie ed il permesso breve si fa riferimento all'art. 19 del C.C.N.L./2007.

Art. 31

OBBLIGO DI LAVORO

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio stabilito dal Piano annuale e sono diretti allo svolgimento dell'attività di insegnamento e di tutti gli ulteriori compiti di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessari all'efficace svolgimento dei processi formativi.

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

1. attività di insegnamento;
2. attività funzionali all'insegnamento;
3. attività aggiuntive.

La definizione di queste attività è contenuta nel C.C.N.L. /2007.

Art. 32 VIGILANZA

Il docente, tenuto ad esercitare la vigilanza secondo la diligenza del "pater familias", risponde del comportamento degli alunni, in aula e in tutti gli ambienti scolastici: deve pertanto svolgere una

sorveglianza continua adoperandosi affinché gli studenti diventino consapevoli delle loro responsabilità e non trovino occasioni per commettere atti di indisciplina.

Il Personale collaboratore scolastico vigilerà nelle fasi di ingresso e di uscita degli alunni, sarà sempre presente nel proprio settore per la vigilanza degli alunni che si recano ai servizi igienici, durante la ricreazione e ogniqualvolta si renda necessaria la loro collaborazione ai docenti.

Saranno posizionati in modo da avere la completa visuale dei corridoi, delle porte d'ingresso alla scuola e dei bagni. Qualora uno dei due collaboratori per piano degli Istituti Superiori si debba muovere lascerà il posto il collaboratore che si trova in posizione meno strategica ed efficiente alla vigilanza.

I collaboratori scolastici sono inoltre direttamente responsabili degli ingressi agli edifici scolastici, pertanto non consentiranno l'ingresso a nessun automezzo non autorizzato e a persone non autorizzate. Per nessun motivo sarà consentito l'accesso alle aule scolastiche di persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico o in assenza dei suoi collaboratori; la norma si estende anche ai genitori.

Nel plesso centrale, sede della Presidenza e degli Uffici di Segreteria, sarà consentito l'accesso agli uffici al personale interno ed esterno soltanto nelle ore di ricevimento, con l'eccezione di persone autorizzate o che abbiano un appuntamento, dei Collaboratori del Dirigente Scolastico, dei Responsabili di plesso e delle Funzioni Strumentali.

I docenti non potranno lasciare le aule durante il proprio servizio in classe per recarsi in Segreteria o per svolgere altri compiti (Responsabili di Progetti, Funzioni Strumentali).

Per nessun motivo sarà consentito lasciare gli alunni incustoditi. Qualora il docente dovesse allontanarsi per improvvisi ed urgenti motivi, gli alunni saranno affidati ad altro docente in compresenza o al collaboratore scolastico. Il medesimo comportamento deve essere tenuto durante le ore di esercitazioni pratiche, per evitare che gli alunni possano cagionare danni diretti ed indiretti. Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni o del personale devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico.

Il docente è tenuto a regolare le uscite degli alunni durante le ore di lezione per valido motivo e a verificare il rientro tempestivo dei medesimi.

I docenti devono effettuare il cambio delle classi in modo tale da prevenire ogni rischio da omessa vigilanza.

Il cambio classe sarà disciplinato come segue:

i docenti che effettuano il cambio di aula usciranno dalla stessa al suono della campanella e, senza attardarsi per nessun motivo, si recheranno subito nella classe di destinazione.

In questa delicata fase della giornata è necessaria la massima puntualità e presenza di tutto il personale docente e collaboratore scolastico, in quanto lo scambio dei docenti potrebbe creare, anche se per un tempo brevissimo, la situazione in cui gli alunni rimangano incustoditi.

Agli alunni non deve essere consentito di girare liberamente all'interno degli edifici. Essi dovranno essere inviati ai servizi igienici possibilmente uno alla volta. **Nella Scuola Secondaria di Primo grado gli alunni non devono essere inviati in Sala professori o a chiedere materiali nelle altre classi o ad effettuare fotocopie.** I docenti avranno cura di organizzarsi autonomamente in anticipo per le fotocopie. E' severamente vietato per gli studenti recarsi da un indirizzo all'altro degli Istituti superiori anche se nello stesso plesso. **Inoltre i docenti non possono per nessun motivo incaricare gli studenti di prelevare qualsiasi bevanda o cibo dalle macchinette site nella scuola o fare fotocopie ma potranno all'occorrenza incaricare i collaboratori scolastici.**

Si ricorda che l'obbligo di vigilanza permane anche in occasione delle assemblee di classe e di istituto, regolamentate da specifico regolamento. Il docente in servizio, responsabile della vigilanza diffusa e della sorveglianza, risponde in prima persona a livello penale e civile.

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO far uscire dalle aule gli alunni per motivi disciplinari.

Ogni trasferimento delle classi o di gruppi di alunni, nel plesso o negli spazi esterni, deve svolgersi in modo organizzato e ordinato, per garantire la sicurezza degli alunni, prevenire incidenti e non disturbare l'attività delle altre classi.

Al termine dell'orario scolastico gli alunni usciranno dalle classi accompagnati dai docenti soltanto al suono della campanella. Ciascun docente si accerterà che tutti gli alunni siano presenti prima di uscire dall'aula ed accompagnerà la classe all'uscita evitando di sostare sulle scale.

Art. 33 RESPONSABILITÀ

La responsabilità dei Docenti è regolata dai seguenti articoli:

- art. 28 della Costituzione: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti..."*;

- art. 2048 C.C.: *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza".*
Sono liberati dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto";

- Legge 11.07.1980, art. 61: *"La responsabilità patrimoniale del personale della scuola per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione al comportamento degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi".*

Art. 34
MATERIALE DIDATTICO

Sono considerati materiale didattico anche i lavori prodotti dagli alunni nello svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari: tale materiale resta di proprietà della scuola, per cui né l'alunno né un suo delegato ne potrà richiedere la disponibilità.

In caso di rottura o cattivo funzionamento del materiale didattico in dotazione della scuola, il docente deve fare tempestiva segnalazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori riferendo sulle cause e denunciando gli eventuali responsabili.

La mancata segnalazione comporta l'attribuzione delle responsabilità a carico del personale stesso. Il docente è tenuto a controllare l'utilizzazione del materiale didattico in modo che siano evitati danni imputabili a negligenza o a cattivo uso.

Art. 35
CAMBIO DELL'ORA

Il cambio di insegnante, al termine di ogni ora di lezione, avviene con la massima celerità ed in modo che gli alunni rimangano per il minor tempo possibile senza sorveglianza.

Art. 36
INTERVALLO

La vigilanza degli alunni (nei piani di appartenenza e negli spazi pertinenti, e secondo il quadro orario predisposto dal D.S.), durante i dieci minuti di intervallo, ricade tra i compiti del personale docente e del personale ausiliario.

Art. 37
REGISTRO

Ogni docente deve compilare diligentemente il registro elettronico di classe e quello personale. Il docente della prima ora deve annotare le assenze sull'apposito foglio mensile di registrazione, predisposto ai fini della sicurezza.

Art. 38
VERIFICHE SCRITTE E ORALI

Le prove di verifica scritte saranno corrette nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti e restituite agli alunni con un'adeguata analisi valutativa e consegnate ai Collaboratori del Dirigente a conclusione dell'anno scolastico.

Il personale docente deve operare affinché non coincidano, nella stessa giornata e nella stessa classe, prove scritte per più di una disciplina. La data di effettuazione deve essere, inoltre, programmata e comunicata con un congruo numero di giorni di anticipo e i contenuti devono essere attinenti alle attività didattiche svolte.

Gli alunni che, per qualsiasi motivo, risultino assenti alle verifiche scritte sono sottoposti a prove di verifica suppletive, previo avviso agli stessi e compatibilmente con le esigenze didattiche.

Gli alunni concorderanno con i docenti le modalità per eventuali giustificazioni delle verifiche orali. Tali giustificazioni non dovranno, comunque, arrecare in nessun modo pregiudizio alle attività didattiche. I docenti non possono far sostenere allo studente interrogazioni, nella stessa giornata, in più di due discipline. È fatto divieto di effettuare verifiche al di fuori del gruppo classe, fatta eccezione per le prove suppletive scritte.

In caso di assenze massicce degli alunni, lo svolgimento delle lezioni deve avere regolare corso anche quando il numero degli allievi presenti in aula è esiguo.

Art. 39

RAPPORTI DEL DOCENTE CON LE FAMIGLIE

I docenti instaureranno rapporti sereni e proficui con le famiglie degli alunni.

Le comunicazioni alle famiglie sul profitto scolastico degli alunni sono:

- in forma individuale: ogni docente riserva un'ora antimeridiana del proprio orario settimanale, a settimane alterne: prima e terza del mese, ossia dal giorno 1 al giorno 7 e dal giorno 15 al giorno 21 di ogni mese;
- in forma collettiva: il Collegio Docenti fissa annualmente il numero e la durata degli incontri collettivi dei genitori, da tenersi in ore pomeridiane;
- in forma scritta: il Dirigente Scolastico o il docente coordinatore, su eventuale segnalazione del Consiglio di classe, informa la famiglia dello studente qualora le circostanze lo richiedano.

Negli ultimi trenta giorni di lezione non si dà luogo alle predette forme di comunicazione.

Art. 40

INCOMPATIBILITÀ

Per quanto concerne le lezioni private e l'espletamento della libera professione, i Docenti sono tenuti a rispettare le norme di legge vigenti.

Art. 41

OBBLIGO DI SERVIZIO

Nei giorni utilizzati dagli alunni per le assemblee d'Istituto i Docenti sono tenuti alla presenza a scuola nelle ore di svolgimento delle medesime, relativamente al loro orario di servizio e alla vigilanza diffusa.

Art. 42

ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di sospensione delle lezioni per partecipazione dei docenti alle assemblee sindacali, l'orario delle lezioni può essere modificato, previa comunicazione alle famiglie.

Titolo IV
NORME SUL PERSONALE A.T.A.

Art. 43
MANSIONI

Il personale A.T.A. è tenuto, a seconda dei profili professionali, salvo casi particolari determinati da inderogabili esigenze di servizio, a svolgere le mansioni previste dal C.C.N.L. del comparto scuola e dalla contrattazione integrativa d'Istituto.

Art. 44
ORARIO DI SERVIZIO

Tale personale è tenuto ad osservare l'orario di servizio, secondo i turni stabiliti, e a prestare eventuali attività aggiuntive, secondo le modalità concordate con il D.S.G.A. e il Dirigente Scolastico.

Il personale, prima di iniziare il servizio ed al termine dello stesso, deve personalmente registrare la presenza mediante firma dei registri appositamente predisposti o apposita tessera magnetica.

Art. 45
ASSENZE, FERIE E PERMESSI

In caso di assenza per legittimo impedimento, il personale è tenuto ad avvisare tempestivamente il D.S.G.A e/o il Dirigente Scolastico, comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.

L'assenza deve essere giustificata secondo le disposizioni fornite dall'Ente di appartenenza. Per quanto riguarda la disciplina delle ferie e delle festività soppresse, dei permessi retribuiti e brevi, delle assenze per malattia e dell'aspettativa per motivi di famiglia si fa riferimento alla normativa del vigente C.C.N.L. e alla contrattazione d'Istituto.

Art. 46
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il personale A.T.A. è tenuto, nell'interesse dell'utenza e dell'amministrazione, a svolgere il proprio servizio con diligenza e impegno e ad adoperarsi per il buon funzionamento della scuola. Le mansioni vanno sempre eseguite nel rispetto delle più elementari norme di educazione.

Il personale favorisce, inoltre, i rapporti di collaborazione tra la scuola e le famiglie con correttezza, serenità e trasparenza.

Art. 47
INCOMPATIBILITÀ

Il personale non può svolgere attività commerciale, impiegatizia, industriale o artigianale in proprio né alle dipendenze di privati o di altri Enti pubblici.

Art. 48

TERMINE DEL SERVIZIO

Al termine del servizio giornaliero e prima di abbandonare il posto di lavoro, il personale ausiliario è tenuto ad assicurare la perfetta chiusura degli impianti idrici ed elettrici, delle finestre e delle porte di comunicazione e d'ingresso.

Art. 49

RESPONSABILITÀ

Il personale ausiliario della scuola è tenuto a vigilare per evitare fatti incresciosi (furti, atti vandalici, comportamenti intemperanti); esso, tuttavia, non risponde dei beni e degli oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati.

Eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli alunni e del personale scolastico devono essere tempestivamente segnalate al Dirigente Scolastico e/o ai suoi Collaboratori e/o al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S).

NORME COMUNI

Art. 50

DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare e utilizzare sigarette elettroniche nei locali dell'Istituto e nelle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni, in base alla Legge n. 584 del 11.11.1975 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 51

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni interne vengono trasmesse mediante l'uso della posta elettronica personale o pubblicate sul sito istituzionale della scuola che il personale scolastico è tenuto a consultare quotidianamente.

Esse possono avvenire eventualmente anche mediante affissione all'Albo della scuola.

Art. 52

IGIENE DEGLI AMBIENTI

Tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute al puntuale rispetto delle norme di igiene in ogni parte dell'Istituto.

A tutela della salute e dell'integrità fisica degli utenti, le varie sedi sono dotate di appositi armadietti per il pronto soccorso.

Art. 53

CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ISTITUTO

Si fa carico agli Enti responsabili (Comune e Provincia) delle strutture, di attivare tutte quelle procedure necessarie per rendere l'Istituto Omnicomprensivo a norma, nel rispetto delle vigenti disposizioni antisismiche, antincendio e antinfortunistiche.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) predisporrà invece, con il Dirigente Scolastico, quanto necessario per allertare, in caso di eventi calamitosi, la popolazione scolastica, per consentire la rapida evacuazione dall'Istituto attraverso precise vie di fuga, per far confluire alunni e lavoratori nei punti di raccolta prestabiliti e per prestare i primi soccorsi.

Durante l'attività didattica è fatto assoluto divieto ai docenti e al personale ausiliario di chiudere a chiave le uscite di sicurezza dell'Istituto.

Sono previste prove di evacuazione periodiche in tutte le sedi dell'Istituto.

Art. 54

POLIZZA ASSICURATIVA

L'Istituto offre la possibilità di una polizza assicurativa per tutte le componenti scolastiche. La sottoscrizione è facoltativa.

ART. 55

SERVIZIO BIBLIOTECHE D'ISTITUTO

In ogni sede dell'Istituto sono in funzione i servizi di biblioteca.

Sono ammessi al servizio prestito gli alunni, i docenti, il personale non docente e i genitori degli alunni.

Sono ammessi alla consultazione gratuita, in via subordinata e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, gli abitanti della città che ne abbiano interesse; ciò al fine anche di promuovere un servizio culturale nella comunità civile.

Alla gestione del materiale librario, al funzionamento del servizio di prestito e di acquisto libri sono preposti, per ciascuna sede, dei docenti Responsabili nominati dal Collegio dei Docenti.

Art. 56

COMPITI DEI DOCENTI RESPONSABILI DELLE BIBLIOTECHE

Ogni docente Responsabile adotta, per la propria sede, le misure necessarie per garantire la piena funzionalità del servizio, e più precisamente:

- facilita al massimo la consultazione ed il prestito dei volumi;
- dispone un quadro esatto ed aggiornato del servizio, per quanto riguarda la situazione inventariale, l'andamento dei prestiti e delle consultazioni, i ritardi nella restituzione e i relativi solleciti;

- adotta tutte le iniziative necessarie per venire incontro alle aspettative culturali degli studenti in accordo con i docenti e con il Dirigente Scolastico;
- concorda con il D.S. l'ora ed i giorni di apertura della biblioteca, nonché le modalità di pubblicizzazione del servizio.

Docenti, alunni e genitori possono presentare proposte di acquisti di nuovi libri al Collegio dei Docenti.

Art. 57

SERVIZIO PRESTITO DELLA BIBLIOTECA

Gli alunni, i docenti e gli altri interessati sono ammessi al servizio prestito della biblioteca alle condizioni e con le modalità rese pubbliche all'inizio dell'anno scolastico.

Il prestito di un libro implica, da parte del ricevente, la piena responsabilità della relativa conservazione; di ogni libro viene constatato lo stato all'atto della consegna e della restituzione.

I libri danneggiati o dispersi devono essere sostituiti dai consegnatari.

Il prestito è concesso al massimo per due volumi in una volta (con esclusione dei volumi enciclopedici) e per il tempo di non oltre venti giorni; il servizio ha termine il 20 maggio, prorogabile al 10 luglio per gli studenti delle classi terminali.

Entro il 30 maggio e, comunque prima della fine dell'anno scolastico, il Responsabile procede al controllo del registro dei prestiti ed alle segnalazioni al Dirigente Scolastico di eventuali irregolarità nella restituzione dei volumi.

Art. 58

USO DELLA FOTOCOPIATRICE

L'Istituto assicura un servizio di fotocopiatrice così regolamentato:

1. il compito di effettuare fotocopie è affidato ai Collaboratori scolastici designati, ad inizio d'anno, dal D.S.G.A. e dal Dirigente Scolastico;
2. i docenti che fanno richiesta di fotocopie firmeranno l'apposito registro, sul quale andrà specificato anche il numero delle copie;
3. è fatto divieto di delegare gli alunni alla richiesta di fotocopie.

Art. 59

PALESTRA, AULE SPECIALI E LABORATORI

Il funzionamento della palestra, delle aule speciali e dei laboratori è regolato dal Commissario straordinario, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da facilitarne l'uso, ove necessario anche in orario pomeridiano.

La cura e la manutenzione delle attrezzature sono assicurate dai docenti Responsabili (sub-consegnatari), con l'assistenza del personale tecnico e ausiliario.

L'uso della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità anche agli altri Istituti e alle Associazioni sportive locali che abbiano titolo per essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, su delega degli Enti proprietari degli immobili (Comune, Provincia).

Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, affida a dei docenti la funzione di Responsabile della palestra e dei laboratori, tenendo conto dell'entità dei loro impegni di servizio.

Art. 60

OBBLIGHI

Per quanto riguarda gli obblighi del personale scolastico non previsti nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. e/o nel D.L. 297/1994 (Testo Unico).

Art. 61

RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO

Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona un danno ingiusto, obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno.

Art. 62

LIBERTÀ SINDACALE

I diritti e le libertà sindacali sono regolati dalle disposizioni previste nel C.C.N.L.

In ogni caso l'Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione sindacale.

È disposto dall'Istituto l'Albo sindacale ad esclusivo uso delle organizzazioni che operano nel

comparto scuola.

Art. 63

DIRITTO DI RIUNIONE

Il personale della scuola può esercitare il diritto di riunione sindacale nei locali dell'Istituto, fuori dell'orario di lavoro o in orario di lavoro.

Le riunioni fuori dell'orario di lavoro possono aver luogo senza alcuna limitazione di numero e di tempo. È sufficiente che esse siano organizzate, singolarmente o congiuntamente dai sindacati della categoria, che l'ordine del giorno, riguardante materie di interesse sindacale, sia comunicato al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data fissata; che le riunioni siano indette in orari non coincidenti con attività scolastiche di varia natura (rientri pomeridiani, riunioni di organi collegiali). Alle riunioni possono partecipare i Responsabili delle organizzazioni sindacali estranei alla scuola, previo preavviso al D.S.

Il diritto di riunione può essere esercitato anche durante l'orario di servizio, in ore coincidenti con l'orario normale di lezione. In tal caso, essa si svolge, di norma, all'inizio o durante le due ultime ore di lezione giornaliera.

Le richieste di riunione devono essere presentate dai rappresentanti (a livello provinciale o d'Istituto) delle organizzazioni o confederazioni sindacali che abbiano il requisito della maggiore rappresentatività. Le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente e possono riguardare la generalità del personale (direttivo, docente, A.T.A.) o gruppi di esso.

La richiesta di riunione deve essere presentata al Dirigente Scolastico dal rappresentante della organizzazione sindacale almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. La richiesta deve essere accompagnata dall'ordine del giorno e va affissa all'Albo della scuola nella stessa giornata di presentazione.

In tal modo ne verranno a conoscenza le altre organizzazioni sindacali le quali, nel termine delle successive quarantotto ore, potranno presentare a loro volta richiesta di assemblea o per la stessa data ed ora o per giorni ed ore diversi, purché non posteriori di oltre cinque giorni a quella precedentemente proposta. Se il giorno e l'ora delle richieste presentate dai diversi sindacati coincidono, il D.S. concorda con i rappresentanti una data che assicuri il contemporaneo svolgimento. Il Dirigente stesso provvede a preavvertire, con ogni mezzo, le famiglie degli alunni della sospensione delle lezioni.

Art. 64

SERVIZI MINIMI

In caso di sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, il personale osserva quanto previsto dall'accordo sui servizi minimi essenziali di cui al C.C.N.L. del comparto scuola vigente.

Art. 65

PROCEDIMENTI DI NOTIFICAZIONE

Tutte le comunicazioni sindacali avvengono mediante affissione nelle apposite bacheche e sono sottoscritte dai responsabili. Il materiale, prima dell'affissione, viene vistato dal Dirigente Scolastico.

Art. 66

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

Il Dirigente scolastico assegna i Docenti alle classi, considerati i criteri generali indicati dal Commissario straordinario e le proposte formulate dal Collegio dei Docenti, tenendo conto della necessità di ottimizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Istituto.

Titolo VI

Art. 67

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

I genitori hanno diritto:

- ad essere coinvolti nella realizzazione del progetto educativo, volto alla loro formazione mediante interventi dialettici scuola-famiglia.
- a condividere l'educazione ai valori fondamentali di onestà e rispetto dei propri simili.
- ad aiutare i giovani affinché imparino a distinguere il socialmente utile dall'interesse personale;
- a collaborare con i docenti al fine di individuare e rimuovere ogni ostacolo alla crescita armoniosa e sicura e a favorire lo sviluppo delle naturali tendenze;
- ad essere informati in modo chiaro ed esauriente sull'andamento scolastico dei figli;
- a conoscere l'offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico;
- ad essere accolti con atteggiamento disponibile e a ottenere tutte le informazioni e le delucidazioni richieste.

I genitori sono tenuti:

- a promuovere nei figli l'assunzione di responsabilità, evitando comportamenti scorretti;
- a rispettare la professionalità dei docenti evitando inutili e dannose interferenze nell'esercizio della libertà d'insegnamento;
- a rispondere a tutte le convocazioni scritte e telefoniche della scuola;
- a firmare, per presa visione, le schede e ogni altro documento di valutazione dei propri figli;
- a custodire i libretti di giustificazione dei figli minorenni e a firmare, volta per volta, la richiesta di riammissione;
- a intervenire, nei momenti di eventuale difficoltà nella vita scolastica, per comprendere e rimuovere le cause di disagio;
- ad esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi collegiali (Consigli di classe) e negli organi distrettuali, provinciali e nazionali;
- a partecipare alle assemblee di classe e d'Istituto.

Titolo VI

ORGANI COLLEGIALI

Art. 68

ORGANI COLLEGIALI DELL'ISTITUTO

Nell'Istituto operano, ciascuno secondo le proprie competenze, gli organi collegiali di cui al D.P.R. 31.5.1974 n. 416 recepiti nel T.U. n. 297/1994, sulle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative all'Istituto Omnicomprensivo.

Art. 69

CONVOCAZIONE

La convocazione degli organi collegiali è disposta con preavviso di almeno cinque giorni per le riunioni ordinarie e di un giorno per quelle straordinarie.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno e la durata della riunione. Per le riunioni degli OO.CC. è prevista una durata non superiore a tre ore; in caso di necessità, a maggioranza e seduta stante, è decisa la prosecuzione o il rinvio della riunione.

Gli atti relativi ai punti dell'o.d.g. e il verbale relativo alla seduta precedente sono inviati sulla posta elettronica personale, almeno due giorni prima della riunione dell'organo collegiale.

Art. 70

COLLEGIO DOCENTI

COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente a tempo determinato e indeterminato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Il Collegio dei Docenti ha facoltà di articolarsi in commissioni, comitati e gruppi di lavoro.

Art. 71

FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei docenti:

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa, promuovendo anche il coordinamento interdisciplinare, nel rispetto degli ordinamenti scolastici istituzionali, delle specifiche esigenze del territorio e della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- propone i criteri per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei Docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Commissario straordinario;

- delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione educativo-didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i Consigli di classe e nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
- elegge i docenti che fanno parte del "Comitato per la valutazione del servizio del personale docente";
- programma e delibera le iniziative didattico-educative e organizzative contenute nel PTOF, tenendo conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe;
- esamina i casi di scarso profitto segnalati nei consigli di classe per attuare iniziative di recupero;
- segnala agli specialisti che collaborano con la scuola eventuali comportamenti irregolari degli alunni;
- esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U. 297/94;
- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal T.U. , dalle leggi e dai regolamenti; si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
- si riunisce durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
- ha competenza nell'ambito delle procedure di definizione della Carta dei servizi della scuola, disciplinate dal D.P.C.M. 7 giugno 1995 (v. norme collegate), in ordine ai profili didattico-educativi.

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di segretario del Collegio a uno dei Collaboratori;

delega docenti da lui individuati allo svolgimento di compiti specifici, ai sensi dell'art. 25-bis comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (v. norme collegate), quale introdotto dell'art.1 del D.Lgs.

6 marzo 1998 n. 59

Art. 72

COMMISSARIO STRAORDINARIO

All'Istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele è stato assegnato, dall'U.S.R. di Chieti, un Commissario straordinario che svolge le funzioni precedentemente svolte dal Consiglio d'Istituto.

Art. 73

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I verbali delle delibere del Commissario straordinario sono pubblicati mediante affissione all'Albo. La pubblicazione di copia conforme all'originale del verbale avviene entro il termine di otto giorni dalla data di assunzione della delibera e l'atto rimane esposto per un periodo di dieci giorni consecutivi. Non sono soggetti, di contro, a pubblicazione le delibere e gli atti concernenti eventuali singole persone.

I verbali delle delibere in pubblicazione, con i relativi allegati, durante lo stesso periodo di giorni dieci, sono depositati nella Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta motivata.

Art. 74

CONSIGLIO DI CLASSE

COMPOSIZIONE E FUNZIONE

Il Consiglio di classe è composto dai Docenti di ogni singola classe e dai Docenti dell'organico dell'autonomia.

Fanno parte altresì del Consiglio di classe quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe (Scuola Secondaria di primo grado), due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe (ITE, ITBS e Liceo Scientifico) nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti stessi.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti disciplinari spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di

sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Art. 75

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure dal Coordinatore di classe da lui delegato. Svolge inoltre la funzione di Segretario verbalizzante un docente designato dal Dirigente Scolastico. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 76

COORDINATORE DI CLASSE

Il docente Coordinatore del Consiglio di classe cura i rapporti di collaborazione con gli altri colleghi, con gli alunni della classe, con le famiglie e con il Dirigente Scolastico.

Raccorda le attività didattiche con quelle extracurricolari, coordina i lavori del Consiglio sulle linee direttive della programmazione didattica della classe, considerate le programmazioni disciplinari dei docenti e le finalità educative individuate dal Collegio dei Docenti. Acquisisce i dati relativi all'andamento didattico ed educativo e, al momento delle verifiche dell'attività scolastica, fornisce al Consiglio ulteriori elementi di valutazione.

In presenza di particolari e urgenti situazioni problematiche nella classe, propone la convocazione straordinaria del Consiglio di classe.

Art. 77

MODALITÀ DI COORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascuno degli Organi Collegiali, di cui al presente Regolamento, programma nel tempo le proprie attività, in rapporto alla propria competenza, allo scopo di regolare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività stesse e della vita della scuola.

Art. 78

ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ferme restando le competenze specifiche ed esclusive attribuite dalla scuola, ogni organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele in determinate materie, ma con rilevanza diversa.

Ai fini di cui al precedente comma, si considerano anche le competenze in materie definite di un determinato organo, quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per l'esercizio delle competenze di un altro organo collegiale.

Art. 79

NORME GENERALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento a tutta la normativa vigente in materia, nonché a quella che potrà essere emanata in merito, in attuazione dei D.D. di cui alla Legge 30 luglio 1973 n. 477 e al C.C.N.L. del Comparto scuola.

Titolo VIII

ASSEMBLEE

Art. 80

CLASSIFICAZIONE

Nell'Istituto sono operanti le seguenti assemblee: d'Istituto degli studenti, di classe degli studenti, d'Istituto dei genitori, di classe dei genitori.

Art. 81

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ASSEMBLEE

Tutte le assemblee che si svolgono nei locali dell'Istituto devono:

- a) essere convocate almeno 5 giorni prima dello svolgimento con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora;
- b) eleggere un proprio Presidente che assicuri il normale svolgimento dell'assemblea e garantisca l'esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti;
- c) individuare un Segretario che proceda alla verbalizzazione.

Tutte le convocazioni di assemblee dei genitori si effettuano mediante comunicazioni alle classi perché gli alunni ne diano avviso ai genitori e mediante pubblicazione sul sito.

Tutte le convocazioni di assemblee di studenti si effettuano mediante comunicazioni alle classi: in occasione delle assemblee studentesche d'Istituto le famiglie devono essere informate con il dovuto anticipo.

Nessuna assemblea è consentita negli ultimi trenta giorni di lezione.

Art. 82

ASSEMBLEA STUDENTESCA D'ISTITUTO

(ISTITUTO TECNICO. - LICEO SCIENTIFICO)

L'assemblea studentesca d'Istituto costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea studentesca d'Istituto al mese, normalmente a partire dalla prima ora di lezione, subito dopo l'appello, e nei limiti delle ore di lezione di una giornata.

Una ulteriore assemblea mensile potrà svolgersi fuori dalle ore di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali (palestra, aula magna) l'assemblea d'Istituto può anche articolarsi in assemblee di classi parallele o distinte in biennio e triennio.

L'assemblea è convocata su richiesta al Dirigente Scolastico del 10% degli studenti o, a maggioranza, del Comitato studentesco d'Istituto cinque giorni prima del suo eventuale svolgimento con l'ordine del giorno già predisposto e con l'indicazione del giorno e della durata.

Ad un numero di assemblee d'Istituto non superiore a 4 e svolte in orario di lezione, possono partecipare "esperti" di problemi sociali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.

I nominativi degli "esperti" e gli argomenti da trattare vanno esplicitati nell'ordine del giorno.

Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Commissario straordinario cui va inoltrata la richiesta almeno dieci giorni prima.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Commissario straordinario.

Il comitato studentesco, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, i docenti dell'Istituto che lo desiderino che sono comunque in servizio e quindi tenuti alla vigilanza diffusa (vedasi allegato n.5)

Il Dirigente Scolastico o il suo delegato ha il potere di intervento in caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di un ordinato svolgimento dell'assemblea.

Terminata la discussione dei punti all'ordine del giorno, gli studenti sono tenuti a tornare in classe per svolgere regolare attività didattica.

Art. 83

ASSEMBLEA DI CLASSE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO TECNICO E DEL LICEO SCIENTIFICO

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese entro l'orario di lezione nei limiti di due ore consecutive che però non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana o nelle stesse ore di lezione.

Un'ulteriore assemblea di classe può essere tenuta fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Ogni assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico al quale va presentata, 3 gg. prima del suo eventuale svolgimento, la richiesta con l'indicazione dell'ordine del giorno e le firme dei docenti nelle cui ore di insegnamento avviene l'assemblea.

A dette assemblee possono assistere, con diritto di parola, su richiesta degli studenti oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, i professori della classe che lo desiderino. Ogni classe elegge due rappresentanti di classe.

Art. 84

COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di classe formano il Comitato studentesco d'Istituto che elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed una Giunta esecutiva. La Giunta avrà rapporti con tutti gli altri OO.CC. e potrà, su eventuale invito, essere presente ai lavori degli altri organi collegiali senza diritto di parola.

Art. 85

ASSEMBLEA D'ISTITUTO DEI GENITORI

L'assemblea d'Istituto dei genitori nei locali dell'Istituto è autorizzata dal Dirigente Scolastico.

Tale assemblea dei genitori è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, oppure della maggioranza del Comitato dei genitori, se costituito, oppure con la richiesta di almeno un terzo dei genitori. La richiesta può essere sottoscritta da un solo genitore per alunno.

L'assemblea d'Istituto dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in copia al Commissario straordinario.

Hanno facoltà di partecipare all'assemblea d'Istituto dei genitori, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti dell'Istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto dei genitori può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Art. 86

ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI

Qualora l'assemblea si svolga nei locali dell'Istituto, la data e l'ora di svolgimento sono concordate, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico. L'assemblea è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe o su richiesta di almeno un terzo dei genitori di alunni della classe. La richiesta può essere sottoscritta da un solo genitore per alunno.

All'assemblea di classe dei genitori, che si svolge in Istituto fuori dell'orario di lezione, possono partecipare, se invitati e con diritto di parola, il D.S. e gli insegnanti della classe.

Art. 87

COMITATO DEI GENITORI

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe hanno facoltà di costituire un Comitato dei genitori dell'Istituto.

Qualora il Comitato debba riunirsi nei locali dell'Istituto, la data e l'ora di svolgimento della riunione, sempre fuori dell'orario di lezione, devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.

ALLEGATO 1

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

Art.1

REQUISITI DI VALIDITA'

L'anno scolastico si ritiene valido quando gli alunni abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Art.2

MANCATA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio). La normativa vigente definisce i seguenti criteri di deroga ai fini della validazione dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria:

CRITERI GENERALI

- Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni le cui condizioni di salute abbiano comportato l'impossibilità a raggiungere il tetto di frequenza previsto dalle norme vigenti (ricovero ospedaliero, terapie specifiche connesse a disabilità anche temporanee, situazioni gravi di disagio documentate attraverso certificazioni specialistiche), salvo che tale numero di assenze pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione da parte del Consiglio di classe;
- Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni iscritti tardivamente e non provenienti da altra scuola del territorio della Repubblica italiana, previa preliminare delibera del Consiglio di Classe attestante che il Consiglio stesso è in grado di valutare i progressi e i risultati raggiunti sulla base del Piano Educativo Personalizzato predisposto.
- Nessuna deroga è prevista per gli alunni che non hanno raggiunto i 3/4 dell'orario annuale personalizzato, se gli stessi si sono assentati in modo saltuario per motivi genericamente giustificati e comunque per motivi non adeguatamente documentati e se non è presente un numero congruo di valutazioni distribuite nell'arco temporale.

Art.3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DEROGHE

Il collegio dei docenti definisce i criteri per l'applicazione delle deroghe ai fini della validazione dell'anno scolastico. L'applicazione delle deroghe è demandata al consiglio di classe che, verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere deroghe agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza nei seguenti casi:

- malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
- temporanei allontanamenti disposti dall'autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari certificate; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile ottenere l'istruzione obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private;
- impedimenti documentati circa l'assoluta impossibilità di frequenza presso altre strutture scolastiche pubbliche o private;
- tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e non, inseriti
- tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ulteriori ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi.

Art.4

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva e agli Esami di Stato prendendo in considerazione i seguenti criteri di ammissione che sono stati deliberati in sede di Collegio dei Docenti.

Criteria di ammissione alle classi successive:

LICEO

CLASSI	Criteria di non ammissione alla classe successiva
Prime	A) Tre insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$) nelle discipline con gli scritti. B) Tre insufficienze gravi (4/10) e una insufficienza lieve (5/10). C) Due insufficienze gravissime ($\leq 3/10$) e una grave (4/10). D) Cinque insufficienze lievi (5/10).
Seconde	E) Tre insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$). F) Quattro insufficienze lievi (5/10).
Terze	A) Tre insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$) nelle discipline con gli scritti. B) Tre insufficienze gravi (4/10) e una insufficienza lieve (5/10). C) Due insufficienze gravissime ($\leq 3/10$) e una grave (4/10). D) Cinque insufficienze lievi (5/10).
Quarte	E) Tre insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$). F) Quattro insufficienze lievi (5/10).

I.T.E.T.

Considerato il numero maggiore di discipline in tutti gli anni dei due indirizzi,

CLASSI	Criteria di non ammissione alla classe successiva
Prime	A) Quattro insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$) nelle discipline con gli scritti. B) Quattro insufficienze gravi (4/10) e una insufficienza lieve (5/10). C) Due insufficienze gravissime ($\leq 3/10$) e due gravi (4/10). D) Sei insufficienze lievi (5/10).
Seconde	E) Quattro insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$). F) Cinque insufficienze lievi (5/10).
Terze	A) Quattro insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$) nelle discipline con gli scritti. B) Quattro insufficienze gravi (4/10) e una insufficienza lieve (5/10). C) Due insufficienze gravissime ($\leq 3/10$) e due gravi (4/10). D) Sei insufficienze lievi (5/10).
Quarte	E) Quattro insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$).

ITBS

Considerato il numero maggiore di discipline nel primo biennio

Classi	Criteri di non ammissione alla classe successiva
Prime	A) Quattro insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$) nelle discipline con gli scritti. B) Quattro insufficienze gravi ($4/10$) e una insufficienza lieve ($5/10$). C) Due insufficienze gravissime ($\leq 3/10$) e due gravi ($4/10$). D) Sei insufficienze lievi ($5/10$).
Seconde	E) Quattro insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$). F) Cinque insufficienze lievi ($5/10$).
Terze	A) Tre insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$) nelle discipline con gli scritti. B) Tre insufficienze gravi ($4/10$) e una insufficienza lieve ($5/10$). C) Due insufficienze gravissime ($\leq 3/10$) e una grave ($4/10$). D) Cinque insufficienze lievi ($5/10$).
Quarte	E) Tre insufficienze gravi e/o gravissime ($\leq 4/10$). F) Quattro insufficienze lievi ($5/10$).

• **Inoltre:**

1. Le prove di recupero di fine anno scolastico per gli alunni con sospensione del giudizio saranno svolte in forma scritta e in forma orale;
2. agli alunni del triennio, promossi in sede di scrutinio integrativo, i Consigli di Classe attribuiranno il credito scolastico con il punteggio minimo della banda di oscillazione;
3. nello scrutinio integrativo, se l'alunno presenta ancora qualche carenza nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, l'ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata solo dopo aver accertato un progresso in tutte le discipline con giudizio sospeso e comunque non con insufficienze ancora gravi;

Criteri di valutazione, crediti scolastici e formativi.

- Visti il D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009, il D.M. 42/2007 e il D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009;
- Vista la TABELLA A allegata al D.M. n. 99 del 16/12/2009 e la nota inclusa;
- Preso atto della necessità di stabilire i criteri per l'attribuzione del punteggio all'interno delle bande di oscillazione riportate nella citata tabella A del D.M. 99/2009;

I criteri di valutazione dei crediti scolastici e formativi per l'a.s. 2019/20 risultano essere:

Crediti scolastici

- massimo punti 0,25 per l'assiduità nella frequenza scolastica attribuiti nel seguente modo :
0,25 per assenze non superiori a 15 giorni nell'intero anno scolastico;

- 0,20 per assenze maggiori di 15 giorni e non superiori a 20;
0,15 per assenze maggiori di 20 giorni e non superiori a 25;
0,10 per assenze maggiori di 25 giorni e non superiori a 30;
0,05 per assenze maggiori di 30 giorni;
- punti 0,25 per l'interesse e la partecipazione al dialogo educativo;
 - punti 0,25 per l'assiduità nella frequenza delle attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (almeno $\frac{3}{4}$ del numero totale delle ore);
 - massimo punti 0,25 per il profitto nella Religione Cattolica attribuiti nel seguente modo:
0,25 per il giudizio Ottimo, 0,20 per il giudizio Buono, 0,15 per il giudizio Discreto, 0,10 per il giudizio sufficiente. Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica, il punteggio sarà assegnato dai Consigli di Classe in base al profitto nelle attività alternative svolte.

Art.5

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

Ammissione candidati interni

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste dall'articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09;
- b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere l'alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, assegnando allo studente il punteggio minimo della relativa banda di oscillazione.
- c) aver conseguito la sufficienza in condotta.

Ammissione candidati esterni

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 226/05);
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Anche per i candidati esterni sono previsti come requisiti d'ammissione la partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro e anche per loro sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018.

ALLEGATO 2

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

Art.1

REQUISITI DI VALIDITA'

L'anno scolastico si ritiene valido quando gli alunni abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Art.2

MANCATA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio). La normativa vigente definisce i seguenti criteri di deroga ai fini della validazione dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria:

CRITERI GENERALI

- Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni le cui condizioni di salute abbiano comportato l'impossibilità a raggiungere il tetto di frequenza previsto dalle norme vigenti (ricovero ospedaliero, terapie specifiche connesse a disabilità anche temporanee, situazioni gravi di disagio documentate attraverso certificazioni specialistiche), salvo che tale numero di assenze pregiudichi la possibilità di procedere alla valutazione da parte del Consiglio di classe;
- Sono ammessi alla valutazione finale gli alunni iscritti tardivamente e non provenienti da altra scuola del territorio della Repubblica italiana, previa preliminare delibera del Consiglio di Classe attestante che il Consiglio stesso è in grado di valutare i progressi e i risultati raggiunti sulla base del Piano Educativo Personalizzato predisposto.
- Nessuna deroga è prevista per gli alunni che non hanno raggiunto i 3/4 dell'orario annuale personalizzato, se gli stessi si sono assentati in modo saltuario per motivi genericamente giustificati e comunque per motivi non adeguatamente documentati e se non è presente un numero congruo di valutazioni distribuite nell'arco temporale.

Art.3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE DEROGHE

Il collegio dei docenti definisce i criteri per l'applicazione delle deroghe ai fini della validazione dell'anno scolastico. L'applicazione delle deroghe è demandata al consiglio di classe che,

verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere deroghe agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza nei seguenti casi:

- malattie certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
- temporanei allontanamenti disposti dall'autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari certificate; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile ottenere l'istruzione obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private;
- impedimenti documentati circa l'assoluta impossibilità di frequenza presso altre strutture scolastiche pubbliche o private;
- tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (alunni stranieri e non, inseriti
- tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria o da una pubblica autorità;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ulteriori ipotesi non comprese nei punti precedenti e comunque in coerenza con l'impostazione seguita per gli stessi.

Art.4

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva e agli Esami di Stato prendendo in considerazione i seguenti criteri di ammissione che sono stati deliberati in sede di Collegio dei Docenti.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti alla classe successiva e all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dallo scrutinio finale per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e

inglese predisposte dall'Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell'esame). (solo per l'ammissione all'esame di Stato).

CRITERI DI AMMISSIONE

I Consigli di Classe, per l'ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato, tengono conto: dei livelli di apprendimento raggiunti, anche parzialmente o in via di prima acquisizione;

- del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- del livello di acquisizione delle competenze trasversali;
- dell'impegno e partecipazione alle attività;
- di ogni altro elemento di giudizio di merito.

AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può procedere all'ammissione alla classe successiva.

ALLEGATO 3

Regolamentazione spazi parcheggio interno Istituti superiori

Art.1

Sono **SPAZI ESCLUSIVI DESTINATI AL PARCHEGGIO DEI MOTOCICLI DEL PERSONALE INTERNO**

Area laterale palestra:

E' assolutamente vietato parcheggiare i motocicli in spazi diversi da quelli indicati dalla cartellonistica.

I motocicli potranno essere introdotti a passo d'uomo negli spazi predisposti.

I motocicli non potranno circolare all'interno del cortile antistante la palestra della scuola, se non per raggiungere i parcheggi ad essi destinati e per le manovre strettamente necessarie per uscire da essi.

I motocicli dovranno essere disposti, nelle aree ad essi destinate di cui sopra, in modo ordinato, senza creare situazioni di pericolo e consentendo l'uso razionale dei parcheggi.

Nel caso dell'impossibilità di parcheggiare il motociclo per la raggiunta capienza dei parcheggi loro destinati, lo stesso dovrà essere parcheggiato nella pubblica via.

E' vietato, per qualsiasi ragione, utilizzare o spostare i motocicli durante la ricreazione e durante le ore di lezione.

Art. 2

PARCHEGGIO DELLE AUTOVETTURE PER IL SOLO PERSONALE INTERNO

Area piazzale dell'edificio e area confinante con la palestra

NORME COMUNI

- ❖ E' vietato ai genitori degli studenti entrare e sostare nei parcheggi delle scuola, sia con autoveicoli che con motocicli.
- ❖ E consentito previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'ingresso delle auto dei beneficiari della legge 104/92
- ❖ Tutti i veicoli autorizzati entreranno e usciranno a passo d'uomo, prestando la massima attenzione durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalla scuola, cedendo loro il passo.
- ❖ E vietato sostare o parcheggiare negli spazi non consentiti.
- ❖ E vietato parcheggiare negli spazi destinati ai portatori di handicap
- ❖ L'accesso è consentito alle autovetture per carico e scarico di materiali specifici, su autorizzazione del dirigente scolastico o del direttore dei servizi generali ed amministrativi. La sosta di detti veicoli è limitata al solo tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. In caso di difficoltà e/o di difformità all'uso degli spazi **il dirigente scolastico adotterà specifici provvedimenti, anche di carattere restrittivo e/o di rimozione delle auto che determinano intralci all'uso razionale degli spazi adibiti a parcheggio, con costi a carico del trasgressore.**

Art. 3

L'istituto Omnicomprensivo di Guardiagrele non risponde di furti e danneggiamenti a qualunque titolo subiti dai veicoli parcheggiati e di qualunque effrazione prodotta dai conducenti a danno di terzi,

E fatto obbligo a tutti di osservare le presenti disposizioni e di farle rispettare ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008.

Si fa presente che il loro mancato rispetto determinerà, per ragioni di sicurezza, la chiusura del cancello.

La scuola, con la presente, si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi obbligazione di risarcimento riguardante infortuni, sinistri stradali e danni cagionati o subiti da persone o cose durante la guida o la sosta dei veicoli all'interno delle aree di pertinenza della medesima, la responsabilità per tali azioni è assunta totalmente dal proprietario e/o dall'autista del veicolo, pertanto qualsiasi incidente provocato da negligenza, imperizia o dall'inosservanza della presente direttiva comporta responsabilità personali per i maggiorenni e dei genitori esercenti la patri potestà, per i minorenni.

ALLEGATO 4

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 1

INTRODUZIONE

Con il presente Regolamento, si intende fornire il quadro generale di riferimento, operativo per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate da parte della nostra Istituzione scolastica.

L'obiettivo a cui si tende è quello di ottenere la massima semplificazione possibile delle procedure, per promuovere e valorizzare in questo modo l'autonomia delle scelte e la capacità decisionale dell'Istituto.

Art. 2

PREMESSA

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione (compresi quelli connessi ad attività sportive) presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne sono fondamento, una precisa e adeguata preparazione didattica e culturale, predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico.

Essi si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 297/1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Tale fase programmatoria rappresenta, dunque, un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si fonda su progetti articolati e coerenti che consentano di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione e di svago.

Art. 3

FINALITÀ

La finalità che si intende perseguire con l'organizzazione e lo svolgimento di visite guidate e viaggi d'istruzione è quella della integrazione della normale attività della scuola e, sul piano della formazione più generale, dell'arricchimento della personalità degli alunni in vista anche del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Art. 4

TIPOLOGIA DI VIAGGI

I viaggi di istruzione comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così sintetizzare:

a) viaggi d'integrazione culturale

in località italiane: tali viaggi sorgono dall'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza della propria nazione nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici o la partecipazione a manifestazioni e iniziative;

all'estero (solo Istituti Superiori), per la comprensione della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica di un altro Stato;

b) viaggi d'integrazione della preparazione di indirizzo:

si tratta di viaggi finalizzati, in Italia come all'estero, a visite in aziende, centri di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti all'indirizzo di studio.

c) visite guidate:

si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico, parchi e/o riserve naturali.

d) viaggi connessi ad attività sportive:

vi rientrano sia le specialità sportive, sia le attività genericamente intese come sport alternativi, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola, etc.;

e) vacanze studio all'estero per le classi dalla prima alla quarta.

f) stage linguistici all'estero e di formazione nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro

Art. 5

**DESTINATARI - DURATA DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI -
ORGANIZZAZIONE**

Per garantire un'efficiente organizzazione delle visite e dei viaggi e per semplificare le relative procedure operative, nella progettazione e realizzazione delle suddette iniziative si adottano le linee generali di riferimento contenute nel presente articolo.

Nella scelta delle destinazioni per le visite o viaggi di un solo giorno prevedere oltre al collegamento dei curricoli d'istituto, anche quello con eventuali progetti e/o uda e prevedere la strutturazione di un percorso che coinvolga i ragazzi in esperienze attive/compiti di realtà.

Per ogni uscita o viaggio sarà necessario redigere, oltre al progetto, griglie di osservazione relative sia al comportamento che alla partecipazione.

Per le uscite o viaggi di una sola giornata, prevedere il rientro entro le 20.00 per poter consentire ad alunni e docenti accompagnatori un adeguato riposo ed a limitare le assenze nel giorno seguente.

In riferimento al punto precedente, limitatamente alla scuola secondaria di primo grado si rende necessario scegliere una destinazione nell'ambito regionale o comunque un tragitto dove non sia necessario un tempo di percorrenza superiore al tempo dedicato alla visita.

Data l'importanza che si attribuisce ai viaggi nelle varie tipologie elencate all'art. 4, la preparazione dei medesimi deve iniziare con largo anticipo rispetto alla loro realizzazione.

Il primo momento è rappresentato dagli incontri dipartimentali e collegiali previsti a settembre, prima dell'inizio delle lezioni. In essi potrà emergere anche l'eventuale condivisione di progetti comuni, che i promotori illustreranno ai singoli Consigli di classe. Nel primo Consiglio di classe saranno proposte una o più mete e individuati i docenti accompagnatori, con relativi supplenti.

Successivamente, nel mese di novembre, lo stesso Consiglio di classe, completo di tutte le sue componenti, definirà la meta, scegliendola tra quelle proposte e confermerà ufficialmente accompagnatori e supplenti.

Per ogni Consiglio di classe sarà cura della commissione viaggi stilare un progetto dettagliato tenendo conto, in ogni caso, dei tetti di spesa stabiliti.

Entro il 3 dicembre, il docente referente per i viaggi provvederà ad elaborare il quadro riassuntivo in vista dell'approvazione da parte del Commissario straordinario e ad inoltrare i documenti alla Segreteria per la prosecuzione di tutte le pratiche. Espletata la gara d'appalto, i docenti organizzatori ritireranno in Segreteria i moduli per le autorizzazioni dei genitori (anche per gli studenti maggiorenni) e i bollettini di c/c postale per il versamento delle quote di partecipazione; autorizzazioni e ricevute saranno riconsegnate, dai docenti organizzatori, agli uffici della scuola.

Le richieste di visite guidate, preventivamente deliberate dai Consigli di classe nel numero non superiore a 4 (Scuola Secondaria di Primo Grado) e a 6 (Istituto Tecnico Settore Economico e Biotecnologie Sanitarie - Liceo Scientifico), dovranno essere consegnate in Presidenza almeno venti giorni prima della data di effettuazione compilando correttamente la modulistica appositamente predisposta e disponibile in Segreteria.

Per garantire costi più contenuti saranno ricercati possibili abbinamenti tra classi parallele.

Si cercherà di far coincidere possibilmente la data del rientro con un giorno prefestivo.

Il numero dei docenti accompagnatori sarà stabilito in base al numero degli alunni effettivamente partecipanti (di norma uno ogni 15 alunni).

Ciascun docente non potrà firmare più di due progetti per non sottrarre molte ore d'insegnamento alle classi non coinvolte.

Il limite numerico, al di sotto del quale non sarà effettuato il viaggio, è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe.

L'autorizzazione ad effettuare il viaggio di istruzione verrà concessa, mediante delibera del Commissario straordinario, in presenza dei seguenti requisiti:

1. indicazione dell'attività preparatoria svolta ai fini della comprensione, da parte degli allievi, del significato culturale delle iniziative;
2. indicazione di come tale iniziativa si collochi nel quadro degli obiettivi programmati per le varie discipline;
3. parere favorevole del Consiglio di classe;

4. presentazione da parte del Coordinatore di classe del progetto definitivo approvato dal Consiglio di classe.

Gli allievi che non partecipassero ai viaggi d'istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

Circa la durata dei viaggi vengono fissati i seguenti limiti di giorni utili:

- per le classi terze della **Scuola Media**: **un** viaggio di 3 giorni;
- per le classi prime degli **Istituti superiori**: **due** viaggi di **1** giorno;
- per le classi seconde degli **Istituti superiori**: **due** viaggi di **1** giorno o **un** viaggio di **2** giorni;
- per le classi terze degli **Istituti superiori**: un viaggio di 3/4 giorni a discrezione dei Consigli di classe;
- per le classi quarte degli **Istituti superiori** un viaggio di 4/5 giorni a discrezione dei Consigli di classe”.
- per le classi quinte degli **Istituti superiori**: **un** viaggio di **6** giorni.

Ferma restando la necessità che i singoli Consigli di classe proponano mete che risultino le più adatte alle finalità stabilite nell'art. 3 e le più coerenti con la programmazione didattico-educativa, alla luce della complessità organizzativa e della necessità di contenere i costi, sono consentiti (a meno di un motivato parere contrario dei medesimi Consigli di classe) abbinamenti tra classi parallele e, in casi di particolare necessità, anche tra prime e seconde, tra seconde e terze (Scuola Media - Istituto Tecnico. - Liceo Scientifico), tra terze e quarte e tra quarte e quinte (per i viaggi in Italia).

Nel caso di abbinamenti tra classi seconde e terze la durata massima del viaggio sarà di 2 giorni, tra terze e quarte di 4 giorni, tra quarte e quinte di 6 giorni.

Eventuali “deroghe”, determinate da oggettive e insormontabili difficoltà di organizzazione, potranno essere eccezionalmente richieste al Collegio dei Docenti, da sottoporre alla validazione del Commissario straordinario.

Non rientrano nelle presenti disposizioni le visite effettuate all'interno dell'orario di funzionamento della scuola per le quali il Commissario, all'inizio dell'anno scolastico, dà mandato al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione.

È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese di scuola, quando l'impegno didattico è più intenso: deroghe sono consentite soltanto per l'effettuazione di spostamenti connessi ad eventi sportivi scolastici, a carattere nazionale e internazionale, o di attività collegate con l'educazione ambientale, che si svolgono generalmente nella tarda primavera.

È altresì opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di impegni istituzionali e non (scrutini, ricevimento pomeridiano dei genitori, giornata dell'arte, elezioni, etc.).

In considerazione della complessità organizzativa e della necessità di contenere i costi sempre crescenti, per tutti i viaggi di istruzione e per tutte le visite guidate, è necessario che i Dipartimenti disciplinari e i Consigli di classe concordino, come si è già accennato, mete comuni, e comunque coerenti con la programmazione didattico-educativa.

È sempre auspicabile la partecipazione dell'intera classe, per offrire a tutti gli allievi le medesime opportunità.

Ragioni di carattere economico non dovranno mai essere di ostacolo alla partecipazione di ciascun alunno.

Con il Commissario straordinario saranno fissate - di anno in anno - le regole per l'eventuale compartecipazione dell'Istituto alle spese, per i viaggi d'istruzione e le visite guidate, degli alunni (bisognosi) con particolari situazioni economiche.

Art. 6

DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Gli insegnanti accompagnatori, scelti prioritariamente fra i docenti della classe, devono essere almeno 1 ogni 15 alunni e mai meno di 2 (con relativi membri supplenti) ed impegnarsi a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Le ore eccedenti il servizio previsto per il giorno prestabilito non saranno recuperate.

Nel caso di improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà tempestivamente alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva, previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio.

Ciascun docente non potrà aderire, di norma, a più di un viaggio nel medesimo anno scolastico, salvo i casi di necessità che impedirebbero l'effettuazione del viaggio stesso o della visita programmata dal Consiglio di classe; il limite massimo è, comunque, fissato in giorni 5.

È previsto un accompagnatore (preferibilmente un docente di sostegno o altro docente) ogni 1 o 2 alunni in situazione di handicap. Se l'iniziativa riguarda un'unica classe sono necessari due accompagnatori, se più classi, uno ogni 15 alunni. La scelta, tra gli accompagnatori che hanno dato la loro disponibilità, è rimessa alla valutazione del Dirigente Scolastico.

I docenti, nell'accettare la funzione di accompagnatore, assumono per iscritto l'obbligo della vigilanza sugli alunni loro affidati.

Art. 7

RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI

Eventuali problemi relativi all'organizzazione, alla sicurezza e ai mezzi di trasporto, dovranno essere prontamente segnalati, durante il viaggio, non solo all'Agenzia ma anche al Dirigente Scolastico.

La relazione finale, preparata a cura del docente Responsabile, dovrà contenere informazioni sull'andamento generale del viaggio, sul servizio prestato dall'Agenzia e dal vettore; essa dovrà essere controfirmata da almeno due studenti partecipanti.

Limitatamente ai viaggi all'estero, i docenti accompagnatori, al rientro, dovranno compilare e consegnare in Segreteria la documentazione richiesta.

Art. 8 SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO

L'Istituto Omnicomprensivo può organizzare scambi culturali con scuole di Stati stranieri. A tale scopo occorre stabilire i contatti con una o più "scuole partner" di un paese estero, che abbiano in comune l'indirizzo di studi e l'interesse per l'approfondimento di temi specifici. È opportuno, però, che dette scuole siano inserite in un contesto socio-culturale simile a quello dell'Istituto interessato (Istituto Tecnico. - Liceo Scientifico) e che le classi coinvolte nel progetto siano costituite da alunni appartenenti alla medesima fascia di età.

Occorrerà poi definire, attraverso contatti tra i Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole, un progetto educativo comune, caratterizzato, in via prioritaria, da obiettivi trasversali alle varie discipline di studio.

Il Progetto potrà essere realizzato in uno o più anni scolastici e potrà coinvolgere un'intera classe o, eccezionalmente, allievi di diverse classi.

Gli studenti soggiorneranno secondo modalità diverse (nelle famiglie, in College, etc.); è previsto lo scambio reciproco di ospitalità sia tra gli studenti sia tra gli insegnanti che aderiscono all'iniziativa.

Gli allievi saranno inseriti nelle classi corrispondenti della scuola ospitante, secondo criteri che tengano conto tanto delle esigenze della scuola quanto degli interessi dei partecipanti.

La durata del soggiorno all'estero sarà stabilita dal Collegio dei Docenti in base a valutazioni di ordine didattico.

Le proposte di scambi culturali dovranno emergere dai Consigli di classe ed essere correlate al P.T.O.F.; i Consigli stessi indicheranno al Dirigente Scolastico i docenti da designare quali accompagnatori. Questi ultimi dovranno avere il livello minimo di conoscenza almeno della lingua inglese.

Per ogni progetto il Dirigente Scolastico nominerà un Coordinatore che curerà i rapporti con gli organi collegiali, la Segreteria e la scuola partner individuata.

Il Dirigente o un suo delegato illustrerà l'iniziativa ai genitori e agli studenti coinvolti. La classe che effettua lo scambio non fruirà ovviamente del viaggio di istruzione; potrà solo effettuare ulteriori uscite didattiche della durata di un solo giorno.

Gli allievi che non partecipano allo scambio sono tenuti alla regolare frequenza scolastica. Gli studenti dovranno avere un comportamento sempre corretto, durante tutta la durata del viaggio e la permanenza all'estero: eventuali infrazioni disciplinari saranno punite secondo quanto previsto nel Regolamento.

I danni causati a persone o cose dovranno essere risarciti dal/i responsabile/i o, qualora non sia/no stato/i individuato/i, dall'intero gruppo classe.

I partecipanti devono uniformarsi al presente Regolamento e alle disposizioni impartite dagli organizzatori.